# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I<sup>a</sup> SEZIONE L.N.P.

# COMUNICATO UFFICIALE N. 41/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 settembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Dr. Salvatore Mezzacapo, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA U.C. ALBINOLEFFE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL CALCIATORE PESENTI MASSIMILIANO - NOTA N. 10212/380PF10-11/SP/BLP DEL 23.6.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 22.7.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla U.C. Albinoleffe S.r.l. di Albino (Bergamo) riduce la sanzione dell'ammenda ad €4.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DA SILVA DE JESUS JACKSON SEGUITO GARA SUPERCOPPA PRIMAVERA TIM ROMA/FIORENTINA DEL 3.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 37 del 5.9.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Da Silva De Jesus Jackson a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **Ordinanza**

2. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTA ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL LEGALE RAPPRESENTATE DELLA SOCIETÀ - NOTA 281/1831PF10-11/SP/BLP DEL 12.7.2011, (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.7.2011)

Si osserva che con riferimento alle questioni poste con il ricorso del Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione della CDN pubblicata con Com. Uff. n. 8/CDN del 28 luglio 2011 deve rilevarsi un contrasto di orientamento tra quanto affermato da questa Corte di Giustizia Sezioni Unite in data 4 maggio 2011 e quanto di contro ritenuto dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 3 maggio 2011; si rimette, pertanto, al Presidente della Corte di Giustizia Federale, ai sensi dell'art. 31, comma 6 C.G.S., di valutare l'opportunità di disporre che sulla questione medesima si pronunci la C.G.F. a Sezioni Unite.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

-----

#### Pubblicato in Roma il 16 settembre 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete